



**PROPOSTA DI LEGGE N. 277/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N.11 DEL 26 FEBBRAIO 2010  
“INTERVENTI REGIONALI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI FAMILIARI DI  
LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI A  
CAUSA DI INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO”**

---

**RELATORE: NAZZARENO SALERNO**

**IL DIRIGENTE  
F.TO PIETRO MODAFFERI**

**IL PRESIDENTE  
F.TO NAZZARENO SALERNO**

PROPOSTA DI LEGGE N.277/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N.11 DEL 26 FEBBRAIO 2010 “INTERVENTI REGIONALI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI A CAUSA DI INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO”

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

## PROPOSTA DI LEGGE

### RELAZIONE

Le proposte di modifica e le integrazioni alla legge regionale n.11 del 26 febbraio 2011, di iniziativa della Giunta regionale, intendono definire in maniera organica le modalità ed i criteri per manifestare la solidarietà a favore di lavoratori vittime o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, attraverso la concessione alle loro famiglie dei benefici di cui alla citata legge.

L'articolo 1 di questa legge va a modificare il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 26 febbraio 2010 n.11 nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo una tantum a favore di lavoratori che abbiano subito un sinistro, anche al di fuori del territorio calabrese, purchè residenti in Calabria.

L'articolo 2 prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2010 eliminando dal novero dei soggetti beneficiari il “convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio” .

Invece l'articolo 3 va a modificare il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/2010, inserendo l'entità del contributo anche per i lavoratori autonomi o subordinati che in caso di incidenti abbiano subito la perdita della capacità lavorativa al 100 per cento, eliminando, conseguentemente, tra i beneficiari la figura del convivente.

L'articolo 4 modifica il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2010, includendo anche il lavoratore rimasto invalido al 100 per cento per incidente avvenuto sul luogo di lavoro, ai fini del recupero del contributo concesso.

L'articolo 5 modifica il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2010 quantificando le risorse finanziarie in euro 160.000,00 per l'anno finanziario 2011.

PROPOSTA DI LEGGE N.277/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N.11 DEL 26 FEBBRAIO 2010 “INTERVENTI REGIONALI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI A CAUSA DI INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO”

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

## Art. 1

### *(Modifica dell'art. 2)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 11 (Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro) è sostituito dal seguente:

“2. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo "una tantum" non tassabile, a titolo di assistenza sociale, prescindendo dall'accertamento in ordine alla responsabilità degli eventi di cui al comma 1; il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, ed è erogato in caso di:

- a) eventi verificatisi sul luogo di lavoro, in Calabria;
- b) eventi verificatisi sul luogo di lavoro, al di fuori del territorio calabrese, ma relativi a lavoratori residenti in Calabria, sempreché non risultino ammessi a godere di prestazioni analoghe a quelle individuate dalla presente legge.

## Art. 2

### *(Modifica dell'art. 3)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente:

“1. I beneficiari del contributo di cui all'art. 2 sono:

- a) i lavoratori autonomi o subordinati che abbiano subito la perdita della capacità lavorativa nella misura pari al 100 per cento;
- b) il coniuge, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in loro mancanza, i fratelli e le sorelle, minori d'età o fiscalmente a carico, dei

PROPOSTA DI LEGGE N.277/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N.II DEL 26 FEBBRAIO 2010 “INTERVENTI REGIONALI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI A CAUSA DI INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO”

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

lavoratori autonomi o subordinati deceduti in conseguenza dell'incidente avvenuto sul luogo di lavoro.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2010 è abrogato.

### Art. 3

*(Modifica dell'art. 4)*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente:

“1. L'entità del contributo, in relazione ai diversi beneficiari, è così stabilita:

- a) lavoratore autonomo o subordinato Euro 20.000,00;
- b) coniuge senza figli Euro 20.000,00;
- c) coniuge con un figlio Euro 22.000,00;
- d) coniuge con due figli Euro 23.500,00;
- e) coniuge con tre e più figli Euro 25.000,00;
- f) un figlio, in mancanza di coniuge Euro 22.000,00;
- g) due figli, in mancanza di coniuge Euro 23.500,00;
- h) tre o più figli, in mancanza di coniuge Euro 25.000,00;
- i) fratelli e sorelle, minori di età e fiscalmente a carico, in mancanza dei precedenti Euro 20.000,00.



PROPOSTA DI LEGGE N.277/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N.II DEL 26 FEBBRAIO 2010 “INTERVENTI REGIONALI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI A CAUSA DI INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO”

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

#### Art. 4

*(Modifica dell'art. 6)*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2010 le parole “o per infortunio avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale o riguardanti cittadini calabresi” sono sostituite dalle parole “o di lavoratore che ha subito la perdita della capacità lavorativa al 100 per cento per incidente avvenuto sul luogo di lavoro.”

#### Art. 5

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 160.000,00 si fa fronte con le risorse dell'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione del bilancio 2011.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.